

« AVVERTENZE »

cosa si intende per

« Vittime del Dovere »

Pervengono a quest'Associazione Nazionale Onlus "Le Vittime del Dovere d'Italia" infinite richieste per l'ottenimento del modello prestampato inerente la domanda di riconoscimento dello "STATUS" di «Vittima del Dovere».

Da un'analisi effettuata sulle richieste, emerge che la tipologia dell'evento raccontato, le cause che hanno provocato l'evento e le infermità/lesioni/ferite illustrate, spesso non hanno nulla a che vedere con il riconoscimento dello "STATUS" di «Vittima del Dovere». (*Vittime del Dovere e delle Azioni Criminose, - Vittime del Dovere e di Soccorso, Vittime del Dovere e degli Ordigni Bellici, - Vittime Equiparate*).

❖ FERMO IL DIRITTO A PRODURRE ISTANZA,

❖ PRECISIAMO CHE PER IL RICONOSCIMENTO DI TALE "STATUS" OCCORRE :

- che l'infermità/ lesioni/ferite – decesso, "SI" dipendente da Causa di Servizio, o quando vi siano stati episodi che per se stessi, non hanno dato origine al riconoscimento da Causa di Servizio, "NON" necessariamente dette infermità/ lesioni/ferite – decesso, rientrano a far parte di quanto stabilito dalla giurisprudenza che regola il riconoscimento dello "STATUS" di «Vittima del Dovere». (*Vittime del Dovere e delle Azioni Criminose, - Vittime del Dovere e di Soccorso, Vittime del Dovere e degli Ordigni Bellici, - Vittime Equiparate*), disciplinate dalla Legge 266/2005 (art.563 o 564)- D.P.R.243/2006 e succ. int.,- o più grave, facenti parte delle norme che regolano il riconoscimento dello "STATUS" di «Vittima del Terrorismo e di eversione dell'ordine democratico – Vittima della Criminalità Organizzata ». (Legge 466/1980 – D.P.R. 510/99 – Legge 302/90 - 407/98 – 388/2000 (art.82)– 206/2004).

- affinché sorga il diritto ai benefici previsti per le «Vittime del Dovere», non è sufficiente che l'evento lesivo "Ferito o Deceduto" sia genericamente connesso all'espletamento di funzioni di istituto, ma occorre che lo stesso dipenda "da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva, o all'espletamento ad attività di soccorso", (art.1 della legge 13 agosto 1980 n.466);

"Il concetto di «Vittima del Dovere» presenta caratteristiche speciali rispetto al "genus" della Causa di Servizio e deve quindi essere tenuto distinto dal decesso in o per Causa di Servizio; Quindi, per sorgere il diritto alla Speciale Elargizione prevista dalla legge per le «Vittime del Dovere», non basta che l'evento letale sia connesso all'espletamento di funzioni d'Istituto, ma occorre pure che sia dipendente "da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso" (art. 3 comma 2 l. del 27.10.1973 n.629 aggiunto dall'art.1 l.comma 13.08.1980 n. 466), occorrendo in sostanza che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all'attività di istituto (Consiglio di Stato, sez. IV, 12.03.2001, n.1404) - (Consiglio di Stato – Sez. I Ad. Di Sez. 18.05.2011– numero Affare 01380/2011 – n.02324/2011 del 09.06.2011)".

"Legge 266 del 23.12.2005 – art.2 comma 563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: - a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; - b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; - c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; - d) in operazioni di soccorso; - e) in attività di tutela della pubblica incolumità; - f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità."

"Legge 266 del 23.12.2005 – art. 2 comma 564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative."

- che il rischio affrontato vada ben oltre quello ordinario connesso all'attività di istituto, con ciò differenziando lo "STATUS" di «Vittima del Dovere» da quello dell'operatore di polizia che ha perso la vita a seguito di un incidente (*disciplinato dalla legge 308/81*) "STATUS" di «Vittima del Servizio» e distinguendo, ulteriormente, le categorie, oggetto di tali avvisi, da coloro che hanno subito una infermità avvenuta per altra causa nell'arco temporale della carriera e che sia stato comunque riconosciuto "SI" dipendente da causa di servizio. (*quest'ultime, disciplinate da altra legislazione e regolato secondo il D.P.R. 915/1978 e dal D.P.R. 461/2001*).

- che l'evento lesivo "Ferito o Deceduto" sia relazionato dall'Amministrazione d'Appartenenza. Dette infermità – lesioni, siano esaminate ed accertate dalle C.M.O., stabilendo il nesso di causalità, certificate secondo a quanto disposto dal D.P.R. 243/2006 per le «Vittime del Dovere», a quanto disposto dal D.P.R. 510/1999 per le «Vittime del Terrorismo – e le Vittime della Criminalità Organizzata » dagli organi di Governo Territoriale (Prefetture).

- l'inoltro di istanze per presunti eventi o infermità subiti, nell'arco temporale della carriera, e non attinenti allo "STATUS" di «Vittima del Dovere», genericamente e superficialmente compilate dagli interessati per il tramite di improvvisati consulenti, e trasmesse ai Dipartimenti Ministeriali di appartenenza, senza essersi preventivamente documentati dagli Organi di Governo Territoriali (Prefetture), dai Call-Center degli Uffici Vittime Ministeriali o dalle Associazioni "Vittime del Dovere", addetti allo studio di tali pratiche, genera confusione, con aggravio di lavoro per le istruttorie delle istanze per tutte le Istituzioni interessate alle trattazioni, producendo oltremodo un inutile sperpero di tempo, di risorse umane e di denaro pubblico, con la delusione di non aver ottenuto l'ipotetico giusto riconoscimento, originando conseguentemente atti di diniego Ministeriali.

TABELLA RIASSUNTIVA DEI BENEFICI IN RELAZIONE AI DESTINATARI SECONDO L'EVENTO OCCORSO

	EQUO INDENNIZZO	PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA	PENSIONE DI INABILITÀ	INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO	SPECIALE ELARGIZIONE	ASSEGNO VITALIZIO	SPECIALE ASSEGNO VITALIZIO	DUE ANNUALITÀ' DI PENSIONE	PENSIONE DI INVALIDITÀ'	PENSIONE INDIRETTA
Militari che durante il servizio ovvero dopo il congedo hanno contratto infermità giudicate "SÌ dipendenti" da causa di servizio ed ascritte a categoria di pensione	SÌ	SÌ								
Militari cessati dal servizio per infermità NON dipendenti da causa di servizio									SI' (1)	
Militari deceduti in servizio per infermità o lesione NON dipendenti da causa di servizio										SI' (2)
VITTIME DEL SERVIZIO										
Personale delle FF.AA. deceduto in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta riportate nell'adempimento del servizio, nell'espletamento cioè di un'attività connessa ai precipi compiti istituzionali	SÌ	SÌ			SÌ					
CADUTI "DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO"										
Personale delle FF.AA. non legato da rapporto stabile (leva, allievi scuole, ferme...) escluso quello in licenza, permesso o fuori dal presidio senza autorizzazione	(SÌ*)	(SÌ*)			SÌ					
VITTIME DEL TERRORISMO										
Caduti o invalidi in modo permanente in conseguenza di atti di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico	SÌ	SÌ			SÌ	SÌ	SÌ			SÌ

<p align="center">VITTIME DEL DOVERE</p> <p>Militari che abbiano subito un'invalidità permanente, ovvero che siano deceduti <i>“in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni d'istituto per diretto effetto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:</i></p> <p><i>a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;</i> <i>b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;</i> <i>c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;</i> <i>d) in operazioni di soccorso;</i> <i>e) in attività di tutela della pubblica incolumità;</i> <i>f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità</i></p>	SÌ	SÌ			SÌ	SÌ	SÌ			SÌ
<p>Soggetti “EQUIPARATI” alle vittime del dovere: militari <i>“che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.</i></p>	SÌ	SÌ			SÌ	SÌ	SÌ			SÌ
<p>Militari che hanno contratto infermità permanentemente invalidanti o a cui sia conseguito il decesso, per esposizione a particolari sostanze nocive trovandosi in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - missioni militari all'estero; - poligoni di tiro; - siti di stoccaggio di munizionamenti; - teatri di conflitto. 					SÌ					

* (solo se riconosciuta la dipendenza da causa di servizio)

(1)- se hanno maturato 15 anni di servizio utile di cui 12 di servizio effettivo.

(2)- se il militare aveva prestato servizio effettivo per almeno 5 anni.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 18 maggio 2011

NUMERO AFFARE 01380/2011

OGGETTO:

Presidenza del consiglio dei ministri segretariato generale.

Calcolo speciale elargizione nei confronti delle vittime del dovere, dei familiari superstiti e delle categorie equiparate - l. n. 466/1980

LA SEZIONE

Vista la relazione 4914-4.8.3.1 del 25/03/2011 con la quale il Presidenza del consiglio dei ministri segretariato generale ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giancarlo Montedoro;

Premesso:

Con relazione depositata il 4 aprile 2011 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato chiesto al Consiglio di Stato parere sulla questione del calcolo della speciale elargizione nei confronti delle vittime del dovere, dei familiari superstiti e delle categorie equiparate.

In particolare il quesito formulato dall'amministrazione è volto a conoscere a quale data le amministrazioni debbano fare riferimento per il calcolo della rivalutazione della speciale elargizione spettante alle vittime del dovere come definite dall'art. 1 commi 563 e 564 della legge n. 266 del 2005, e in particolare, se debba essere preso in considerazione il giorno dell'entrata in vigore della legge che ha modificato l'ammontare del beneficio o se invece il termine per la rivalutazione del beneficio sia quello a partire dal quale sono entrate in vigore le disposizioni che estendono alle vittime del dovere l'attribuzione del beneficio.

In proposito, infatti, a seguito dell'istituzione presso la Presidenza del Consiglio, con il d.p.c.m. 22 dicembre 2008, di un Tavolo tecnico per l'attuazione della normativa a favore delle vittime del dovere, sono emerse criticità interpretative, riguardo le modalità concernenti la rivalutazione della speciale elargizione corrisposta alle vittime del dovere.

Il Ministero della difesa con nota del 17 novembre del 2009, ha rappresentato che il criterio della rivalutazione del beneficio è stato introdotto dall'art. 8 comma 2 della legge n. 302 del 1990 e che il d.l. n. 159 del 2007 non ne ha indicato espressamente l'importo, rinviando all'art. 5 , commi 1 e 4 della legge n. 206 del 2004. Quest'ultima fa riferimento agli articoli 1 (infortunati) e 4 (superstiti) della legge n. 302 del 1990, come modificati dal di. n. 337 del 2003, convertito in legge 24 dicembre 2003 n. 369.

Tale legge, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero, ha stabilito – per gli infortunati – un importo pari a 2000 euro per punto percentuale di invalidità, fino ad un massimo di 200.000 euro, mentre – per i superstiti – l'importo è pari a 200.000 euro. L'art. 8 , comma 2, della legge n. 302 del 1990, ha stabilito che i benefici devono essere rivalutati annualmente in misura pari al tasso di inflazione accertato dell'anno precedente sulla base dei dati ufficiali ISTAT .

Il calcolo della rivalutazione deve quindi fare riferimento, per i superstiti, alla data di entrata in vigore della norma che ha variato la misura fissa del beneficio, cioè il 31 dicembre 2003, primo mese successivo all'entrata in vigore del d.l. n. 337 del 2003.

Per ciò che riguarda gli invalidi, invece, la disposizione che stabilisce l'importo della speciale elargizione (2000 euro per ogni punto percentuale di invalidità) è stata introdotta dall'art. 1 ter, con la legge n. 369 del 2003, che ha convertito il d.l. n. 337 del 2003. Pertanto la rivalutazione dell'importo spettante agli invalidi, viene calcolata a partire dal 31 gennaio 2004, primo mese successivo all'entrata in vigore della legge.

Infatti l'art. 3 del d.l. n. 337 del 2003, ha stabilito che . “ il comma 1 dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, si interpreta nel senso che la personale di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980 n.466, compreso il personale appartenente agli organismi di informazione e sicurezza, ovvero ai superstiti dello stesso personale, le disposizioni di cui alla legge 20 ottobre 1990 n. 302 ed alla legge 23 novembre 1998 n. 407 , si applicano anche per eventi occorsi al di fuori del territorio nazionale.”

In un'ottica sistematica, il beneficio viene quindi attribuito – a giudizio del Ministero della difesa - ai nuovi beneficiari secondo l'ammontare previsto dalla legge istitutiva.

In conseguenza di ciò il Ministero della Difesa attribuisce il beneficio sulla base dell'importo tabellare fissato dall'ultimo provvedimento legislativo, in ordine di

tempo, di rideterminazione del beneficio, rivalutato dal momento dell'entrata in vigore del beneficio fino alla data di corresponsione del medesimo beneficio.

Il Ministero dell'Interno, con nota del 13 febbraio 2010 ha evidenziato che, nel calcolo, l'amministrazione si attiene ad un diverso principio, in quanto la rivalutazione fa riferimento alla data in cui è entrata in vigore la legge che ha esteso il beneficio alle vittime del dovere. La rivalutazione ISTA è calcolata quindi a partire dalla data di entrata in vigore dell'art. 34 del d.l. n. 159 del 1 ottobre 2007, che ha stabilito l'estensione alle vittime del dovere delle elargizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 5, della legge n. 206 del 2004. Il calcolo della rivalutazione è riferito al momento dell'entrata in vigore della legge 29 novembre 2007 n. 222 che ha convertito in legge il d.l. n. 159 del 2007.

La speciale elargizione viene quindi riliquidata, a decorrere dal 1 dicembre 2007, data di entrata in vigore della legge.

Di fatto la speciale elargizione era stata già riconosciuta, in misura ridotta, alle vittime del dovere a partire dal 2006, attraverso il d.p.r. n. 243 del 2006.

Solo in seguito, nel 2007, si è avuto il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 5 della legge n. 206 del 2004 nella misura pari a 2000 euro per punto percentuale di invalidità e nella misura massima di 200.000 euro, ed è perciò a partire da quest'ultima data che il Ministero dell'Interno calcola la rivalutazione del beneficio.

Il Ministero dell'Interno, con successiva nota del 7 marzo 2011, ha inteso evidenziare quanto emerso dai lavori preparatori al ddl n.1819, concernente la conversione in legge del decreto legge 1 ottobre 2007 n.159. In particolare, ha rappresentato che, dall'analisi della relazione tecnico-finanziaria dell'art. 34 del citato decreto legge, il Legislatore ha voluto specificare che si intendeva operare "...b) l'elevazione fino all'importo di 202.241 (valore iniziale 200.000 euro) della misura massima della speciale elargizione, riliquidando a tale nuovo parametro quanto già eventualmente percepito".

Pertanto, ad avviso del Ministero, emergerebbe come l'elevazione dell'importo, effettuata secondo un coefficiente ISTAT, di 1,011.205, sia vicina alle modalità di calcolo da loro adottate. Inoltre si evidenzia che, se si seguisse il sistema di calcolo sostenuto dal Ministero della Difesa, sarebbe necessario rivedere circa 1400 posizioni già liquidate; il che, secondo una stima approssimativa, porterebbe ad un esborso di circa 7 milioni di euro.

Considerato:

Va in primo luogo definito il concetto di "vittima del dovere".

Il concetto di vittima del dovere presenta **caratteristiche speciali rispetto al *genus* della causa di servizio** e deve quindi essere tenuto distinto dal decesso in o per causa di servizio; quindi, per il sorgere del diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge per le vittime del dovere, non basta che l'evento letale sia connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, ma **occorre pure che sia dipendente "da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso"** (art. 3 comma 2 l. 27 ottobre 1973 n. 629,

aggiunto dall'art. 1 l. 13 agosto 1980 n. 466), occorrendo in sostanza che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all'attività di istituto. (Consiglio Stato, sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1404).

La definizione è ora contenuta nell'art. 1 comma 563 della l. n. 266 del 2005.

L'art. 34 del d.l. 1 ottobre 2007 n. 159 ha esteso alle vittime del dovere e della criminalità organizzata e ai loro familiari superstiti i benefici di cui all'art. 5, commi 1 e 5 della legge n. 206 del 2004 (e precisamente l'elargizione di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990 n. 302 e successive modificazioni, corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 200 euro per ogni punto percentuale, nonché l'elargizione di cui all'art. 4, comma 1 (elargizione spettante a superstiti per i deceduti) e all'art. 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990 n. 302, come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) della legge n. 407 del 1998 corrisposta nella misura di 200.000 euro. La disposizione prevede inoltre che gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980 n. 466 e successive modificazioni (prima elargizione a favore di cittadini e categorie di dipendenti pubblici vittime del dovere), siano soggetti a riliquidazione.

La legge n. 206 del 2004, i cui benefici sono stati estesi dal d.l. n. 159 del 2007 alle vittime del dovere, riguardava le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, e, all'art. 5, comma 1 comma 5, disciplinava l'importo del beneficio, con rinvio, a sua volta agli articoli 1 (infortunati) e 4 (superstiti) della legge n. 302 del 1990, come modificati dal dl n. 337 del 2003 conv. in l. n. 369/2003.

Il Ministero della Difesa prende in considerazione il d.l. n. 337 del 2003 (che aveva rideterminato l'importo anche dell'originaria elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980 n. 466) per il calcolo della rivalutazione, mentre il Ministero dell'Interno prende in considerazione il dl n. 159 del 2007.

Il Ministero dell'Interno prende in considerazione il momento più risalente di originario aumento della speciale elargizione.

Ma la legge n. 337 del 2003, avendo originariamente riguardato una platea più ristretta di soggetti (quale quella individuata dall'art. 3 della legge 13 agosto 1980 n. 466), non può essere presa a riferimento del calcolo della rivalutazione degli importi della speciale elargizione per le vittime del dovere come definite dal d.l. n. 159 del 2007, dovendo invece rilevare il diverso momento dell'effettivo allargamento della platea dei destinatari della speciale elargizione, con riferimento alle vittime del dovere, allargamento avvenuto solo a seguito – come si è detto – del d.l. n. 159 del 2007.

L'art. 2 del d.l. n. 337 del 2003, pur elevando l'importo della speciale elargizione alle vittime del dovere, già originariamente prevista dall'art. 3 della legge n. 466 del 1980, per eventi successivi al 10 gennaio 2003, non ha ampliato la platea dei destinatari di tale speciale elargizione.

Il dl n. 159 del 2007 ha previsto, poi, per le vittime del dovere che percepivano già in precedenza speciali elargizioni, come ad es. quella di cui alla legge n. 466 del

1980, la riliquidazione non la rivalutazione, quest'ultima dovuta, invece, a partire dalla legge che ha esteso alle vittime del dovere l'attribuzione del beneficio di cui alla legge per le vittime del terrorismo.

Ne deriva che alla Sezione appare fondata normativamente la metodologia di calcolo seguita dall'Amministrazione dell'Interno.

P.Q.M.

In tal senso è il parere della Sezione.

L'ESTENSORE

Giancarlo Montedoro

IL PRESIDENTE

Filippo Patroni Griffi

IL SEGRETARIO

Roberto Talamini